

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO**

Comunicato ufficiale n° 5 del 6 novembre 2025

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: UPG Magenta

Sport: calcio maschile a 11 – Open B

Gara: CSRB – UPG Magenta disputata il giorno 26.10.25

Provvedimento impugnato: C.U. n. 4 del 29 ottobre 2025

La società UPG Magenta, con riferimento alla gara in oggetto, ha impugnato il provvedimento assunto con C.U. n° 4 del 29.10.25 dal Giudice di prima istanza che ha squalificato per 3 gare il giocatore Luca Landriani in quanto “espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento manteneva un comportamento offensivo nei confronti DDG”.

A sostegno del proprio ricorso la società nega che il proprio giocatore si sia rivolto al DDG in modo offensivo, precisando che quest'ultimo, in occasione della seconda ammonizione, avrebbe frainteso il comportamento del giocatore, intenzionato a calmare i compagni a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore degli avversari.

La presente Commissione, all'esito della svolta istruttoria, ritiene che il ricorso possa trovare pur parziale accoglimento.

A voler ben leggere il referto di gara, in uno con la rappresentazione dei fatti offerta dalla società, emerge infatti che il Landriani, certamente esagerando con i toni, abbia posto in essere un comportamento irrispettoso nei confronti del DDG, senza tuttavia potersi ritenere, anche per il contesto in cui si sono verificati i fatti, che il giocatore abbia inteso esprimere parole o gesti significativamente offensivi, gravemente minacciosi e/o intimidatori nei suoi confronti.

Per tali ragioni si ritiene di poter rideterminare la squalifica comminata in sede di prima istanza

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. in accoglimento del ricorso presentato dalla UPG Magenta riduce da tre a due le giornate di squalifica comminate al giocatore Luca Landriani
2. dispone la restituzione della tassa reclamo

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 7 novembre 2025